

# AGENZIA DE PAOLI Srl

Consulenza automobilistica

Rimini V.le della Repubblica, 100 – tel. 0541/393905 r.a. Fax 0541/386808

## ESTRATTO DELLE MODIFICHE PIU' SALIENTI AL CODICE DELLA STRADA

Legge n.120 del 29/07/2010

### - AUTOTRASPORTO – MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:

L'aspetto sicuramente più interessante è che, nel caso di superamento dei massimi tempi di guida giornaliera fino al 10% del massimo consentito e cioè 54 (=10% di 540) minuti nei giorni in cui si guida per 9 ore, oppure 1 ora nel caso di 10 ore (max. 2 volte/settimana), oppure nel caso di superamento dei tempi minimi di riposo sempre giornaliero e cioè, ad esempio, anziché 11 ore sono sufficienti 9 ore e 54 minuti (660-66=594=9h.54m.) non è più prevista la decurtazione di punti dalla CQC e viene applicata la sola sanzione da 38 a 152 euro.

Aumentano invece sensibilmente gli importi delle sanzioni quando vengono superati i tempi del :

- Oltre 10% - giornaliero massimo di guida: decurtazione di 2 punti + da 300 a 1.200 euro;
  - giornaliero minimo di riposo: decurtazione di 5 punti + da 350 a 1.400.;
  - settimanale massimo di guida: decurtazione di 2 punti + da 250 a 1.000 euro;
  - settimanale minimo di riposo: decurtazione di 5 punti + 350 a 1.400 euro
- Oltre 20% - giornaliero massimo di guida o minimo di riposo: decurtazione di 10 punti + da 400 a 1.600 euro;
  - settimanale massimo di guida: decurtazione di 10 punti + da 250 a 1.000 euro;
  - settimanale minimo di riposo: decurtazione di 10 punti + 400 a 1.600 euro
- Nel caso in cui il conducente venga sanzionato per il mancato rispetto dei tempi di riposo giornaliero o settimanale, allo stesso verrà immediatamente ritirata la patente e carta di circolazione che verranno restituiti solo dopo che sia stato effettuato il prescritto periodo di riposo.
- Il mancato rispetto delle interruzioni (pausa di 45 minuti oppure 2 pause la prima di almeno 15 minuti e la seconda da 30), prevede la decurtazione di 2 punti e la sanzione da 155 a 620 euro.

### - ALCOOL – TOLLERANZA ZERO:

- Per tutti i conducenti di età inferiore ai 21 anni
  - Per i neopatentati che hanno ottenuto la patente da meno di 3 anni
  - Per i conducenti professionali di persone o cose durante la guida di veicoli professionali
- Ferme restando le altre norme per quel che riguarda il tasso alcolico, per i conducenti suddetti, qualora sorpresi alla guida con tasso alcolico superiore a 0 e fino 0,5 g/l sono soggetti a decurtazione di 5 punti più sanzione pecuniaria da 155 a 624 euro. In caso di incidente le sanzioni sono raddoppiate.

**MINORI:** Il conducente (di ciclomotori ma anche di biciclette!) di età inferiore a 18 anni, per il quale sia accertato un tasso alcolico superiore a 0 e fino 0,5 g/l non potrà conseguire la patente "B" prima del 19° anno di età; qualora il tasso sia superiore a 0,5 g/l non potrà conseguirla prima del 21° anno di età.

**CONFISCA VEICOLO:** In tutti quei casi in cui sia prevista la confisca del veicolo e qualora il veicolo sia di proprietà diversa dal conducente e quindi non confiscabile, i tempi previsti della sospensione della patente sono raddoppiati.

### - STUPEFACENTI:

Chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti è soggetto a sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi ad un anno, il veicolo viene confiscato (vedi sopra) oltre alla sospensione della patente da uno a due anni.

Per i conducenti di età inferiore ai 21 anni, per i neopatentati e per i conducenti professionali, in caso di recidiva nel triennio, la patente viene revocata

In caso di incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate e la patente è revocata.

**- TASSA DI PROPRIETA' (BOLLO):**

Il mancato pagamento della tassa di proprietà (bollo) per 3 anni consecutivi, comporta la radiazione dal P.R.A..

Circolare con tale veicolo, radiato, comporta la confisca del veicolo.

**- PUNTI PATENTE:**

- Per riacquisire i punti detratti a seguito delle infrazioni non è più sufficiente frequentare un corso ma sarà obbligatorio sostenere anche una prova d'esame.
- Chi commette un'infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell'arco di 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti, sarà chiamato a sostenere un esame di idoneità tecnica.

**- REVISIONE VEICOLI:**

in caso di circolazione con veicolo sprovvisto della revisione periodica è prevista una sanzione da 155 a 624 euro e, qualora sorpreso

- **in autostrada:** la carta di circolazione viene ritirata ed il veicolo è posto in fermo amministrativo fino alla dimostrazione dell'avvenuta prenotazione;
- **in tutti gli altri casi** il funzionario di Polizia annoterà sul libretto di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'avvenuta prova di revisione

Il veicolo potrà circolare solo per recarsi in officina oppure in Motorizzazione per effettuare la revisione, con idonea documentazione che lo dimostri; in caso contrario è prevista una sanzione da 1.842 a 7.369 euro ed il fermo amministrativo di 90 giorni. In caso di reiterazione è previsto la confisca del veicolo.

**- INQUINAMENTO IN CITTA':**

Circolare nei centri abitati con veicoli aventi emissioni di sostanze inquinanti con valore superiore al limite consentito prevede una sanzione da 155 a 624 euro; recidivo in un biennio prevede anche la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

**- OBBLIGO DI CATENE O GOMME TERMICHE:**

In determinate condizioni ambientali e di determinate tratte è obbligatorio avere a bordo sistemi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve.

**-TRASPORTI ECCEZIONALI – SCORTA:**

Escluso la sola ipotesi della necessità di chiusura della strada per dimensioni o caratteristiche del carico, ove sarà necessaria la scorta della Polstrada, in tutti gli altri casi la scorta dovrà essere effettuata dalle imprese private debitamente autorizzate dalla Prefettura.

**- DISPOSITIVI E COMPONENTI NON OMOLOGATI:**

Applicare sui veicoli dispositivi o componenti non omologati comporta , oltre alla sanzione pecuniaria da 389 a 1.559 euro, il sequestro del componente non omologato, che se non è smontabile in occasione della contestazione, comporterà il sequestro del veicolo con nomina del custode giudiziale

**- OBBLIGO DEL PAGAMENTO IMMEDIATO AL MOMENTO DELL'INFRAZIONE:**

I conducenti titolari di patente C, C-E, D, D-E, qualora commettano una delle infrazioni di seguito elencate, nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, è tenuto ad effettuare il pagamento in misura ridotta immediatamente nelle mani dell'agente accertatore:

- Art. 142 c. 9 e 9bis: limiti di velocità
- Art. 148: sorpasso
- Art. 167: sovraccarico con massa superiore al 10%
- Art. 174: tempi di guida e di riposo